

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4771

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUSSO, CALVI, FASSONE, FOLLIERI,
MELONI, PETTINATO e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2000

—————

Modifica dell’articolo 593 del codice di procedura penale
e introduzione nel medesimo codice dell’articolo 654-*bis*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 novembre 1999, n. 468, contenente, tra l'altro, delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, indica, tra i criteri della delega relativamente al procedimento penale davanti al giudice di pace, la «previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria» (articolo 17, comma 1, lettera *n*).

La medesima legge, all'articolo 18, modifica l'articolo 593 del codice di procedura penale, disponendo che sono inappellabili le sentenze di condanna relative non più soltanto alle contravvenzioni, ma anche ai delitti per i quali sia applicata la sola pena pecuniaria, nonché le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative sia a contravvenzioni sia a delitti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

La modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale - divenuta operativa con l'entrata in vigore della legge - ha suscitato talune critiche e preoccupazioni, con riferimento a quei delitti (si pensi, ad esempio, alla diffamazione a mezzo stampa o alle lesioni colpose) il cui accertamento si accompagna, se vi è costituzione di parte civile, alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno, o comunque fa stato nel giudizio civile o amministrativo di danno o in altri giudizi. In effetti, la *ratio* della innovazione sta nel modesto «peso» che assume l'inflizione di una pena soltanto pecuniaria, rispetto alla quale non fa sostanziale differenza che essa consista nell'ammenda (che già in base alla normativa previgente dava luogo ad inappellabilità) o nella multa; ma tale *ratio* certamente non ricorre nei casi in cui la condanna

penale costituisce la base per una contestuale o successiva condanna al risarcimento del danno, poiché in tali casi le conseguenze civili della sentenza di condanna «pesano» assai di più di quanto non peserebbe l'inflizione di una modesta pena detentiva, condizionalmente sospesa.

Sotto questo profilo, le preoccupazioni che sono state espresse devono essere condivise, e consigliano una opportuna correzione alla normativa sopra richiamata.

Va precisato che l'espressione «previsione della appellabilità delle sentenze, ad eccezione di quelle che applicano *la sola pena pecuniaria*», contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera *n*), della legge 24 novembre 1999, n. 468, si presta ad una interpretazione restrittiva, che escluda dalla inappellabilità quelle sentenze che, oltre ad applicare la pena pecuniaria, pronuncino anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, posto che queste ultime sentenze non si limitano alla applicazione della *sola* pena pecuniaria, ma contengono, appunto, *anche* la condanna al risarcimento del danno; anzi, essendo la appellabilità delle sentenze la regola, e la inappellabilità l'eccezione, questa interpretazione restrittiva sembra la sola corretta. Per questo la Commissione Giustizia del Senato, in sede di parere al Governo sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nella predetta legge 24 novembre 1999, n. 468, ha suggerito di formulare la norma sull'appello, da parte dell'imputato, contro le sentenze del giudice di pace (articolo 33, comma 1) in modo da rendere chiaro che l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, ovvero che, oltre ad applicare la pena pecunia-

ria, pronunciano condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Una formulazione di questo tipo consentirebbe, tra l'altro, di evitare la situazione di evidente disparità di trattamento che si determinerebbe, altrimenti, dando luogo a fondate censure di incostituzionalità, atteso che a norma dell'articolo 32, comma 1, dello schema di decreto legislativo (del tutto conforme alla delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera n), della legge n. 468 del 1999), nei casi di reati puniti (in astratto) con pena alternativa il pubblico ministero, e quindi anche la parte civile, possono proporre, contro la sentenza di proscioglimento, quell'appello che sarebbe invece precluso all'imputato contro la sentenza di condanna ove questa applichi (in concreto) la sola pena pecuniaria.

Se il suggerimento della Commissione Giustizia del Senato sarà accolto, ciò costituirà un ulteriore elemento a favore di una analogia interpretazione restrittiva dell'articolo 593 del codice di procedura penale, come modificato con l'articolo 18 della medesima legge contenente la delega in materia di competenza penale del giudice di pace. Tuttavia, non potendovi essere certezza circa la univocità di tale interpretazione, appare opportuno intervenire sul piano legislativo con una modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale che rimuova ogni possibile dubbio circa la appellabilità delle sentenze che, oltre ad infliggere una pena pecuniaria, pronuncino altresì la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. A tal fine, il disegno di legge in esame propone, all'articolo 1, di inserire nell'articolo 593 del codice di procedura penale, nel testo risultante dalla modifica introdotta con l'articolo 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, l'inciso - riferito alle sentenze dichiarate inappellabili in quanto applicative di sola pena pecuniaria - «salvo che con esse sia pronunciata anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile».

La previsione - nella norma sull'appello contro le sentenze del giudice di pace, e nel-

l'articolo 593 del codice di procedura penale - della appellabilità delle sentenze che, oltre ad applicare la pena pecuniaria, contengono anche la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, non esaurisce, però, il problema. L'imputato, infatti, può risentire grave pregiudizio - più grave della inflizione della pena in sé - non soltanto nel caso in cui con la sentenza penale egli è anche condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, ma altresì nel caso in cui l'accertamento della responsabilità penale è idoneo a fare stato in un successivo giudizio civile o amministrativo di danno od in altro giudizio. Ad evitare questa conseguenza - ingiusta se contro la sentenza che accerta la responsabilità penale non è ammesso l'appello - sembra rimedio congruo la introduzione, nel codice di procedura penale, di un articolo 654-bis che, con riferimento ai precedenti articoli 651, 652 e 654, escluda l'efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo di danno o in altri giudizi civili o amministrativi, delle sentenze inappellabili. Ed in tal senso provvede il presente disegno di legge mediante l'articolo 2.

Il sistema complessivo che risulterà dagli interventi che qui si propongono, se essi saranno condivisi, avrà una sua coerenza. Ferma la regola generale della appellabilità delle sentenze, questa soffrirà eccezione - giustificata dalla esiguità della sanzione penale - nel solo caso in cui la sentenza penale infligga all'imputato soltanto una pena pecuniaria; rimarranno appellabili, pertanto, secondo la regola generale, quelle sentenze che, oltre alla applicazione della pena pecuniaria, conterranno la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile; nei limitati casi in cui le sentenze penali si sottrarranno alla regola della appellabilità, esse non acquisteranno efficacia di giudicato in altri giudizi, sicchè il loro effetto sull'imputato non andrà al di là della pura e semplice inflizione della pena della ammenda ovvero della multa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale dopo le parole «per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria», sono inserite le seguenti: «, salvo che con esse sia pronunciata anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile,».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 654 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 654-bis. - (*Efficacia delle sentenze pronunciate in primo grado per le quali non è ammesso l'appello*). - Le disposizioni degli articoli 651, 652 e 654 non si applicano alle sentenze penali pronunciate in primo grado per le quali non è ammesso l'appello».